

Comunicato stampa

CRIPTO-ATTIVITÀ, DAI COMMERCIALISTI UN DOCUMENTO SULL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE

Consiglio e Fondazione nazionali della categoria fanno il punto sulla stratificata normativa in materia

Roma, 21 marzo 2025 – “**L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle cripto-attività**” è il titolo di un documento di ricerca pubblicato dal Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti, realizzato all'interno dell'attività dell'area “Contenzioso tributario” alla quale sono delegati il Consigliere nazionale **Rosa d'Angiolella** e il Consigliere nazionale e tesoriere **Salvatore Regalbuto**.

Il documento, predisposto dalla commissione di studio “**Imposizione fiscale delle nuove realtà economiche virtuali**”, esamina **il trattamento ai fini delle imposte sui redditi delle plusvalenze** e degli altri proventi derivanti dalla cessione o detenzione di cripto-attività.

L'imponibilità di tali plusvalenze è stata prevista espressamente **dalla legge di bilancio 2023** (l. 27 dicembre 2022, n. 197), attraverso l'introduzione di una nuova fattispecie imponibile nella categoria dei redditi diversi, costituita dalla lettera c-*sexies*) dell'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Il documento, in particolare, **ricostruisce l'evoluzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile su tali plusvalenze**, fissata originariamente in misura pari al 12,50% dall'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e poi incrementata, dalla legge di bilancio 2025 (l. 30 dicembre 2024, n. 207), al 26% per l'anno 2025 e al 33% dall'anno 2026 in poi.

Dubbi interpretativi si pongono in ordine all'individuazione dell'aliquota applicabile per i periodi d'imposta 2023 e 2024, non risultando espressamente prevista dalla lettera della legge l'aliquota del 26% per le plusvalenze realizzate prima del 2025.

Nel testo, infine, sono evidenziate le perplessità in merito a una lettura delle disposizioni di cui alla legge di bilancio 2025 volta a considerarle di natura interpretativa o ad attribuirle efficacia retroattiva.